

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 15 giugno 2022

CIRCOLARE MESE DI GIUGNO 2022

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- Ø SANZIONI PER IL MANCATO USO DEL POS
- Ø SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE DICHIARAZIONE REDDITI 2022
- Ø NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
- Ø AGEVOLAZIONI ENERGETICHE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE"
- Ø I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
- Ø SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER LE COMUNICAZIONI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
- Ø OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022: VERIFICHE NECESSARIE PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO E SOGGETTI LEGGE 398/91

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

SCADENZE FISSE	
16 giugno	<p>Versamenti Iva mensili Scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Ultimo giorno per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	IMU – Versamento acconto 2022 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2022.
27 giugno	Presentazione elenchi Intrastat mensili Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.
30 giugno	Autodichiarazione degli aiuti di stato percepiti legati all'epidemia Covid-19 Scade oggi la presentazione telematica dell'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, secondo il modello e le istruzioni approvati dal provvedimento n.143438/2022 dell'Agenzia delle entrate, con la quale attestare l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti (e il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C-(2020) 1863 final). Dichiarazione Imu Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per l'anno 2021. Diritto annuale CCIAA Scade il versamento dovuto per l'anno 2022 alla Camera di Commercio territorialmente competente. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati, ultimo giorno per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari relativi al mese di aprile. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
15 luglio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Per le associazioni sportive dilettantistiche scade il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

AL VIA LE SANZIONI SUL MANCATO USO DEL POS

Dal prossimo **30 giugno 2022** inizia il periodo sanzionatorio per coloro che rifiutano di eseguire le transazioni finanziarie attraverso il sistema Pos e quindi i pagamenti con carte di credito e bancomat. Attraverso il decreto PNRR2 (art. 18, D.L. 36/2022) il Governo ha anticipato di 6 mesi il regime sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici. Le sanzioni, che in principio, dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023 sono state anticipate al 30 giugno 2022.

Obbligo di dotazione Pos

L'obbligo di utilizzo del Pos è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese nel 2012 con il Decreto Crescita 2.0, art.15, comma 4, D.L. 179/2012. Successivamente, nel gennaio 2014, il Mise stabiliva la soglia per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito fissandola a 30 euro (al di sotto di questa cifra l'obbligo veniva meno) e con seguente decreto, il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo veniva spostato dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, senza prevedere alcuna sanzione per chi lo avesse violato. La norma è stata poi ripresa ancora con la Legge di Stabilità del 2016 che, oltre alle carte di debito, introduceva la possibilità di utilizzare anche le carte di credito come strumento di pagamento, abbassava la soglia minima da 30 euro a 5 euro (limite oggi inesistente) e stabiliva che l'obbligo poteva venire meno se si fosse verificata una "oggettiva impossibilità tecnica". Soltanto nel 2019 sono state definite le sanzioni per professionisti e commercianti che non si fossero adeguati alla normativa. L'entrata in vigore delle sanzioni è stata dapprima fissata nel 1° luglio 2020 salvo poi far seguire il provvedimento da una abrogazione. Solo con il Governo Draghi le priorità sono cambiate.

Sanzioni per rifiuto di utilizzo del Pos

La sanzione amministrativa pecuniaria finalmente prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con Pos è composta da due voci:

- importo fisso, pari a 30 euro,
- 4% del valore della transazione rifiutata.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative. Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti Pos non sarà infatti possibile procedere al pagamento in misura ridotta, che avrebbe consentito entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI 2022": PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2022

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Irap - saldo	3800
Irap - acconto prima rata	3812
Irap - acconto seconda rata	3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario	1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni	3805

Il versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022, in scadenza al 30 giugno 2022 ovvero al 22 agosto 2022 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse), possono essere rateizzati. Il secondo acconto 2022 è in scadenza al 30 novembre 2022 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può avvenire:

- In compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- In compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle sole compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2022 e del modello Irap 2022 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;
- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute);
- è previsto un blocco (art. 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2022 mentre

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 22 agosto 2022, cadendo il 31 luglio 2022 di domenica);

- se il bilancio dell'esercizio 2021 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 22 agosto 2022.

NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

Dal 2020 l'investimento in beni strumentali è agevolato tramite il riconoscimento, a favore del contribuente che effettua l'acquisto, di un credito d'imposta di misura variabile a seconda della tipologia di bene acquistato; le norme di riferimento sono l'art. 1, comma 184-197, L. 160/19 (Legge di Bilancio 2020), per l'anno 2020, mentre per gli anni successivi l'agevolazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), all'art. 1, commi 1051/1063, disposizione recentemente modificata e prorogata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 44, L. 234/2021). Il bonus più consistente è riconosciuto a favore dei beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0); recentemente il "Decreto Aiuti" è intervenuto a potenziare tale agevolazione con un incremento della misura del beneficio prevista per gli investimenti immateriali effettuati nel 2022. Si deve anche segnalare la circolare n. 14/E/2022 con la quale l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del beneficio, con specifico riferimento all'interpretazione dei tetti di spesa.

Il potenziamento del credito d'imposta 4.0

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni 4.0 è stata recentemente oggetto di potenziamento, con un incremento della misura del credito spettante a far valere sugli acquisti effettuati nel corso del 2022.

L'art. 21 del "Decreto Aiuti" (D.L. 50/2022) prevede ora per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti **immateriali 4.0**, ossia software e sistemi per l'automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), che la misura del credito d'imposta stabilita dall'art. 1, comma 1058, L. 178/2020 sia elevata **dal 20% al 50%**.

Si rammenta che tale credito d'imposta spetterà comunque anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell'agevolazione sarà minore (scenderà progressivamente al 20%-15%-10% rispettivamente per i periodi d'imposta 2023-2024-2025).

Immateriali 4.0			
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)	Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)	Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% Max 1 milione	20% Max 1 milione	15% Max 1 milione	10% Max 1 milione

Occorre ricordare che anche il credito d'imposta per gli investimenti in beni **materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, è stato recentemente oggetto di un potenziamento.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero **entro il 31 dicembre 2022** in caso di prenotazione, termine originariamente fissato al 30 giugno 2022 e successivamente oggetto di proroga a opera dell'art. 3-quater, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali (art. 1, comma 1056, L. 178/2020):

- 50% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali (art. 1, comma 1057, L. 178/2020):

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione sono disciplinati dal comma 1057-bis, art. 1, L. 178/2020, modificato dall'art. 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter); tale provvedimento ha inserito un'ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; a tale fascia di investimenti spetta un credito d'imposta pari al 5%. Per quanto riguarda la verifica di tali soglie, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 14/E/2022 portando un chiarimento: il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'art. 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025.

Materiali 4.0		
Investimenti 2021 (ovvero fino al 31 dicembre 2022 con prenotazione 31 dicembre 2021)	Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% (fino 2,5 milioni) 30% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

AGEVOLAZIONI ENERGETICHE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE"

Come noto, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico sono stati previsti dal Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. "non energivore". Con la recente circolare (n. 13 del 13/5/2022), l'Agenzia ha rilasciato chiarimenti in relazione all'ambito applicativo delle predette agevolazioni. È stato dapprima definito l'ambito soggettivo degli interventi. Possono beneficiarne le aziende **diverse** dalle "energivore" che dispongano di **contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** e i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kW/h **superiore al 30%** relativo al primo **trimestre 2019**.

Per calcolare il costo medio per KW/H si deve tener conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione risultanti in fattura ed **escludendo** ogni altro costo accessorio, diretto o indiretto (costi sostenuti per l'energia elettrica in fattura "spesa per la materia energia")

Non concorrono al calcolo del costo energetico: le spese di trasporto; le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica; le imposte inerenti alla componente energia; i sussidi; altri costi diretti e indiretti. Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 l'Agenzia precisa che va considerato quale parametro di riferimento l'importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma del valore medio del Pun (prezzo unico nazionale) all'ingrosso pari a 59,46 euro/MWh e valore di riferimento del Pd (prezzo di dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.

I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento. Si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Va specificato che, in ambito fiscale, per "trasferta" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di **fuori** del Comune dove è ubicata la sede di lavoro. Il Tuir prevede che le indennità/rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. **analitico**, o "a piè di lista", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio forfait e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero.

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata, senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che il reddito non esiste, ma solo il ristoro della spesa sostenuta (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro. Detto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;
- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune		
Tipologia	Dipendente o collaboratore	Datore di lavoro
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)
Piccole spese non documentate	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su tre componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto. Tornando alle tre componenti "basiche", è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;
3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il forfait di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	Italia non tassato	Italia tassato	estero non tassato	estero tassato
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifiuta, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Il Legislatore non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro. Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo il costo chilometrico che sarà addebitato ed eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data	Motivo spostamento	Partenza da	Arrivo a	Km percorsi	Tariffa ACI	Totale euro

SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER LE COMUNICAZIONI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con la recente risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni attesi chiarimenti circa l'applicazione delle sanzioni alle irregolarità commesse nella comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nonché le relative modalità di definizione.

La comunicazione STS e le relative sanzioni

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'art. 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 stabilisce un obbligo a carico degli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari (l'ambito applicativo di tale disposizione si è progressivamente esteso nel corso degli anni).

Tali soggetti sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relativi alle prestazioni erogate.

Con riferimento all'anno 2022 le scadenze entro le quali rendere la comunicazione sono le seguenti:

- 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022.

Dal 2023 tale adempimento dovrebbe assumere cadenza mensile (nel senso che le prestazioni erogate in ciascun mese dovrebbero essere comunicate entro la fine del mese successivo).

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (ossia un'unica sanzione maggiorata quando vengono commesse più irregolarità connesse tra loro). Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

massimo di 20.000 euro. Si ponevano dei dubbi circa cosa si dovesse intendere per “comunicazione” (ad esempio, se un file inviato contiene 50 documenti e questo dovesse essere errato, la sanzione sarebbe una sola ovvero dovrebbe essere moltiplicata per 50?).

Sul punto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di inadempimento, il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce **ad ogni singolo documento di spesa errato**, omissivo, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Conseguentemente la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa.

Il ravvedimento

L’Agenzia delle entrate, nella richiamata risoluzione, chiarisce altresì le modalità di definizione di tale sanzione; questa può essere infatti ridotta tramite il **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. 472/1997), utilizzando il codice tributo 8912. Qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione previste per il ravvedimento operoso, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000 euro.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022: VERIFICHE NECESSARIE PER FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente art. 18, D.L. 36/2022 (Decreto PNRR2) vengono abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3, art. 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste per i contribuenti “minimi”, i contribuenti in regime forfettario ed i soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/91.

Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che – secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato art. 18 - porterà all’obbligo di fatturazione elettronica progressivamente secondo le seguenti tempistiche:

- a partire dal prossimo **1° luglio 2022** l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà “i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori** a 25.000 euro”;
- a partire dal **1° gennaio 2024** l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà **tutti** i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell’anno precedente.

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il ricorso obbligatorio alla fattura elettronica piuttosto che la possibilità di continuare ad emettere fattura in modalità cartacea sconterà per i richiamati soggetti le seguenti situazioni che dovranno essere verificate.

Dal 1° luglio 2022	Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro. Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2023	Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro. Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Dal 1° gennaio 2024	Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime L. 398/1991
----------------------------	--

In tema sanzioni, sempre al comma 3 dell'art. 18, D.L. 36/2022 viene previsto che per il periodo luglio-settembre 2022 (ovvero il primo trimestre interessato dal nuovo obbligo decorrente dal 1° luglio 2022) le sanzioni amministrative previste in tema di omessa o ritardata fatturazione di cui all'art.6 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito), **non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**. In sostanza, per le operazioni effettuate fino al prossimo 30 settembre 2022, viene derogato l'ordinario termine dell'invio telematico della fattura elettronica fissato in 12 giorni dalla effettuazione dell'operazione, potendo tali soggetti effettuare l'invio delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione medesima (ad esempio, per le operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 la trasmissione telematica delle fatture potrà avvenire entro la fine di agosto, per quelle di agosto entro la fine di settembre, per quelle di settembre entro la fine di ottobre).

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 si dovrà tornare a rispettare l'ordinario termine dei 12 giorni per cui, una operazione effettuata il 5 ottobre dovrà essere trasmessa telematicamente al SdI entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022).

Relativamente ai soggetti in regime forfettario L. 398/91 (per lo più realtà sportive dilettantistiche) vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, sui quali si attendono urgenti chiarimenti ufficiali.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA